



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

VISTA la legge 14 novembre 2000, n.338 e successive modifiche recante disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n.388, art. 144, comma 18, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – legge finanziaria 2001;

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2016, n. 937 (registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016 reg. prev. n. 4620), con il quale il Ministero ha emanato il IV bando di cui alla citata L. n. 338/2000, disciplinando procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze universitarie, nonché la relativa copertura finanziaria e prevedendo, altresì, l'adozione, con proprio decreto, di due Piani triennali degli interventi da cofinanziare;

VISTO, in particolare, l'art. 7, comma 11, del predetto decreto ministeriale n. 937/2016 nella parte in cui dispone che: *“entro duecentodieci giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Piano triennale, per gli interventi immediatamente cofinanziabili i soggetti ammessi al cofinanziamento devono presentare, a pena di esclusione dal cofinanziamento, unicamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., allo stesso indirizzo e con le stesse modalità indicate all'articolo 5 del presente decreto, la eventuale documentazione integrativa necessaria (progetto esecutivo ove non già trasmesso in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento) e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi, nonché il piano di sostenibilità economica, almeno quinquennale, della gestione, comprensivo della specificazione del modello di servizio e del modello di gestione adottati, della previsione dei ricavi, dell'analisi dei costi e delle modalità della relativa copertura finanziaria. Entro gli stessi termini, i soggetti che hanno fatto ricorso alle procedure con capitali privati devono comunicare anche il nome del promotore.”*;

VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2018 n. 852 (registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2019, reg.78), recante il “Primo Piano degli interventi di tipologia A2 per alloggi e residenze per studenti universitari ex art. 3, comma 1, lett. A2) del D.M. n. 937/2016 (IV bando Legge n. 338/2000)” e, in particolare, l'art. 4, comma 2, nel quale è richiamato il termine di 210 giorni di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 937/2016;

VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2018 n. 853 (registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2019, reg. 360), recante il “Secondo Piano degli interventi di tipologia A1, B e C per alloggi e residenze per studenti universitari ex art. 3, comma 1, lett. A1), B) e C) del D.M. n.937/2016 (IV bando Legge n. 338/2000)” e, in particolare, l'art. 7, comma 2, nel quale è richiamato il termine di 210 giorni di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 937/2016;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2019, n. 321 (registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2019, reg. prev. n. 1088) con il quale è stata rinnovata la “Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari” di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000;

VISTA la nota del 17 luglio 2019 con la quale la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e il Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie (CoDAU) hanno congiuntamente richiesto una proroga del termine previsto dall'art. 7, comma 11, del decreto ministeriale n. 937/2016 per la consegna della progettazione esecutiva degli interventi ammessi al cofinanziamento statale di cui alla legge n. 338/2000;



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

VISTO l'estratto del verbale n. 03/2019 della riunione del 25 luglio 2019, nel corso della quale la Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari ha reso parere favorevole alla concessione della proroga del termine di cui all'art. 7 comma 11 del decreto ministeriale n. 937/2016;

RITENUTA condivisibile la proposta della Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari di individuare quale termine congruo per la proroga un periodo di 90 giorni, da aggiungersi al richiamato termine di 210 giorni, fissato dall'art. 7 comma 11 del decreto ministeriale n. 937/2016;

VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso il 26 settembre 2019 (rep. Atti n.159/CSR);

### DECRETA

#### Art. 1

(Proroga del termine di cui all'art. 7 comma 11 del D.M. n. 937 del 2016).

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il termine di 210 giorni di cui all'art. 7 comma 11 del decreto ministeriale n. 937 del 29 novembre 2016 (IV bando di cui alla Legge n. 338/2000) è prorogato di 90 giorni.
2. Ai sensi del comma 1, il termine di 210 giorni è da intendersi prorogato anche ove richiamato, all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2018, n. 852 e all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2018, n. 853.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO

*On.le prof. Lorenzo Fioramonti*